

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXXIII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 13 LUGLIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Abrogazione del regio decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1736, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2483, relativo alla disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti dei sudditi italiani. (1928) . . . . .	671	
PRESIDENTE . . . . .	671, 672	
LECCISO, <i>Relatore</i> . . . . .	672	
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	673	
Concessione di una anticipazione straordinaria di lire 80.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili. ( <i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ). (1961) . . . . .	673	
PRESIDENTE . . . . .	673	
LECCISO, <i>Relatore</i> . . . . .	673	
FIETTA . . . . .	673	
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	673	
CONCETTI . . . . .	673	
Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari ( <i>Modificato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ). (1653-B) . . . . .	674	
PRESIDENTE . . . . .	674, 675	
		ROCCHETTI, <i>Relatore</i> . . . . . 674
		FIETTA . . . . . 674
		TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . . 675
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 675
		 <b>La seduta comincia alle 9,30.</b>
		BUCCIARELLI DUCCI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. ( <i>È approvato</i> ).
		<b>Discussione del disegno di legge: Abrogazione del regio decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1736, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2483, relativo alla disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti dei sudditi italiani. (1928).</b>
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Abrogazione del regio decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1736, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2483, relativo alla disciplina

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1951

dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti dei sudditi italiani.

Prego il relatore, onorevole Lecciso, di riferire.

LECCISO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il riconoscimento delle sentenze penali straniere è disciplinato nella nostra legislazione dall'articolo 12 del codice penale, secondo cui alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento, in determinate circostanze e in ristretti limiti. Per fare luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno stato estero col quale esiste trattato di estradizione; e se questo non esiste, la sentenza estera può essere ugualmente ammessa a riconoscimento — afferma l'articolo 12 — qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.

Il codice di procedura penale stabilisce che il riconoscimento può essere dato dalla Corte d'appello all'uopo indicando anche le norme di rito da seguire.

Col regio decreto-legge 6 agosto 1937, avente per oggetto la disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani, si stabilisce che nel caso di pronuncia di sentenza all'estero nei confronti di sudditi italiani per reati preveduti dalla legge penale militare straniera o da provvedimenti che ne abbiano il valore, se il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione costituisce reato soggetto alla giurisdizione dei tribunali militari italiani, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, alla sentenza penale può essere data esecuzione, ad ogni effetto, nel territorio dello Stato, se ad essa viene dato riconoscimento dal tribunale supremo militare.

Lo stesso regio decreto-legge contiene anche norme procedurali per il riconoscimento, stabilendo che questo debba essere promosso dall'Avvocato generale militare, a richiesta del Ministro della guerra.

Il regio decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1736, venne convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2483. Dai lavori preparatori della Camera e del Senato, risulta che la conversione avvenne senza discussione di sorta. Una motivazione non si legge neppure nella relazione al disegno di legge sulla conversione (documento n. 1960, presentato alla Presidenza della Camera il 16 novembre 1937) in cui, premessi i principi che regolano la materia, il Governo si limita ad affermare: « si è reso opportuno sancire con apposito

provvedimento legislativo la eseguibilità in Italia ad ogni effetto delle sentenze pronunciate dai suddetti tribunali, cioè oltre i limiti dell'articolo 12 del codice penale, e quindi anche per le pene principali detentive o di altra specie comminate dai tribunali stessi ».

Richiamati poi i motivi d'urgenza che avevano consigliato la emanazione del decreto stesso, senza per altro specificarli, se ne chiedeva la conversione in legge.

Né una maggiore spiegazione sui motivi del provvedimento è data dalla relazione alla Camera per la conversione in legge, presentata il 1° dicembre 1937, (documento 1960 A) che, richiamata la legislazione vigente, si limita a dichiarare: « Tuttavia si è successivamente determinata, per ovvie ragioni, la necessità di derogare più ampiamente al sopraricordato principio generale e di estendere ad ogni effetto la possibilità di esecuzione nel territorio dello Stato delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani ». E conclude proponendo la conversione del regio decreto-legge « considerata l'urgenza e l'importanza del provvedimento legislativo in esame ».

Le ragioni del decreto e della conversione di esso apparivano ovvie al relatore, ma erano in contrasto col nostro tradizionale sistema giuridico. Il regio decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1736, costituisce un grave attentato al principio della sovranità dello Stato italiano, della quale solo a parole il fascismo si disse custode, indulgendo a forme deteriori di retorica nazionalista, che furono alla base delle sciagure del nostro paese.

La necessità di dare esecuzione in Italia alle condanne pronunciate a carico di militari italiani in Spagna, non figurando ufficialmente il corpo di spedizione italiano, non poteva neppure giustificare il grave provvedimento legislativo, secondo cui i militari italiani erano presentati come semplici cittadini all'estero, e si estendeva oltre ogni limite la portata delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri.

Molto opportunamente, quindi, il Governo ha presentato alla Camera il 9 aprile 1951 il presente disegno di legge per l'abrogazione del predetto regio decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1736, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2483. Invito la Commissione ad approvare questo disegno di legge, su cui è stato già espresso parere favorevole dalla Commissione di difesa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale; nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1951

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto il relatore ed invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« È abrogato il regio decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1736, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2483, concernente la disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani ».

Poiché si tratta di un articolo unico e non vi sono emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Concessione di una anticipazione straordinaria di lire 80.000.000 per l'esercizio 1949-50 a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (1961).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di una anticipazione straordinaria di lire 80.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Prego il relatore, onorevole Lecciso, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla II Commissione del Senato.

LECCISO, *Relatore*. Con regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 233, il contributo annuo dello Stato nelle spese che fanno carico agli archivi notarili veniva elevato, con decorrenza dal 1° luglio 1919, alla somma di cinque milioni di lire, restando assorbita ogni altra concessione. Dall'esercizio 1920-30 i contributi venivano sospesi, il che contribuiva ad aggravare il *deficit* del bilancio dell'Amministrazione degli archivi notarili, *deficit* che alla data del 16 febbraio 1949 ammontava a circa 116 milioni di lire.

Col presente disegno di legge, presentato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro, si propone la concessione di una anticipazione straordinaria di lire 80.000.000. Il disegno di legge è stato approvato dal Senato e su di esso ha dato parere favorevole la Commissione finanze e tesoro della Camera. Poiché appare urgente e indilazionabile l'anticipazione per giungere alla sistemazione dell'Amministrazione degli archivi notarili, propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FIETTA. Debbo innanzi tutto osservare che questo versamento di 80 milioni viene fatto durante la gestione, senza un coordinamento preciso col bilancio della giustizia. Inoltre l'articolo 2 contiene un accenno che mi preoccupa, perché non comprendo quali siano queste aziende autonome e in quale modo esse potranno contribuire alla copertura della spesa.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Fietta che il disegno di legge ha avuto il parere favorevole dalla IV Commissione, la quale è molto precisa in questa materia; possiamo quindi essere tranquilli per quanto riguarda la copertura in bilancio della spesa proposta col provvedimento.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Faccio rilevare, ad ogni modo, che si tratta di una anticipazione e non di una erogazione a fondo perduto. Aggiungo che il *deficit* dell'Amministrazione degli archivi notarili va rapidamente diminuendo. Come è noto alla Commissione, c'è stato un aumento delle tariffe notarili e con l'applicazione di questo aumento la situazione si va rapidamente assestando.

LECCISO, *Relatore*. Debbo ripetere quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario, che si tratta cioè di una anticipazione e che tanto la Commissione finanze e tesoro della Camera, quanto quella del Senato, hanno espresso parere favorevole.

CONCETTI. Mi pare giusto questo provvedimento, in quanto non molto tempo fa abbiamo approvato una nuova regolamentazione per la specifica materia degli archivi notarili e abbiamo modificato le tariffe proprio per sanare il *deficit* di questa Amministrazione. Però quel provvedimento non si riferiva agli anni antecedenti. Mi pare che l'articolo 2 lasci quel certo margine di libertà agli organi tecnico-finanziari governativi, per recuperare questa somma in tutte le varie pieghe del bilancio dello Stato. Il provvedimento in esame serve appunto a risolvere questa particolare deficienza, anteriore a quel provvedimento, e prende forma in una anticipazione che verrà successivamente recuperata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Invito la Commissione ad approvare il disegno di legge, in quanto si tratta di un provvedimento che ha uno scopo

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1951

soprattutto prudenziale. Come ho già detto con la recente legge sull'aumento delle tassazioni degli archivi notarili, la situazione si va rapidamente sistemando. Probabilmente avrebbe potuto essere già assestata, se il Ministero non avesse ritenuto opportuno di attrezzare gli archivi notarili di alcuni strumenti indispensabili, come le macchine da scrivere, delle quali stiamo fornendo tutti questi uffici. Il provvedimento in esame è un provvedimento di carattere prudenziale, e ritengo che probabilmente nella pratica si potrà fare a meno di questa anticipazione, dato il flusso delle maggiori entrate. Comunque, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È concessa all'Amministrazione degli Archivi notarili una anticipazione straordinaria di lire 80.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e nel bilancio dell'entrata dell'Amministrazione degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Alla copertura della spesa di cui al precedente articolo è destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai vari bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari. (Modificato dalla II Commissione permanente del Senato). (1653-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari.

Prego l'onorevole Rocchetti, relatore, di riferire sulle modifiche apportate dalla Commissione senatoriale.

ROCCHETTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, che fu già da noi approvato alcuni mesi or sono, contiene disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari. Noi ne facemmo una disamina piuttosto accurata e approvammo il testo, quasi identico a quello formulato dal Ministero.

Il Senato ha emendato tre articoli del provvedimento. Si tratta di modifiche di scarso rilievo e, per non ritardare l'approvazione definitiva del disegno di legge, invito la Commissione ad approvarle.

Come ho detto, gli articoli ritoccati sono tre; e tutti e tre questi ritocchi vertono in materia di competenza e in materia di esenzioni fiscali.

All'articolo 11 noi avevamo stabilito una procedura di minore pubblicità nel caso di smarrimento di libretti che non superassero le 50.000 lire. Il Senato invece ha corretto: « ... quando si tratta di libretti la cui somma a credito rientri nella competenza del pretore... ». Quindi ha voluto estendere fino a 100.000 lire la procedura semplificata. Ha inoltre voluto ancorare questo limite a quello che può essere lo spostamento futuro della competenza pretoria.

In verità non c'era, a mio avviso, nessuna ragione per ancorare una determinata somma a una determinata competenza; né dal punto di vista legislativo è opportuno prevedere a scadenze successive l'aggiornamento di una determinata competenza, come previsione di una eventuale svalutazione monetaria. Perché solo in questo senso si può pensare che sia congegnato il meccanismo.

FIETTA. Può essere anche il contrario, ossia nella previsione di una rivalutazione.

ROCCHETTI, *Relatore*. Ma sappiamo, ormai per una vecchia esperienza, che il caso contrario non si è mai verificato.

All'articolo 16 noi avevamo stabilito una esenzione fiscale, quando i titoli non eccedessero le lire 5000. Il Senato ha voluto portare questa esenzione fino a lire 50.000. È un ulteriore beneficio per le parti e io non ho nulla in contrario.

All'articolo 19, noi avevamo riservato la procedura gratuita soltanto allo smarrimento di titoli rappresentativi di depositi bancari e avevamo escluso da questa esenzione fiscale gli altri titoli che sono equiparati per ragione formale a questi titoli, ma che sono di diversa natura, come quelli del

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1951

debito pubblico. Invece, nell'articolo 19, il Senato ha esteso questa esenzione fiscale anche ai titoli equiparati e la modifica mi sembra opportuna. Noi non l'avevamo fatta non perché fossimo contrari al beneficio, ma perché, trattandosi di una questione complessa di carattere tributario, avevamo preferito attenerci alla formulazione ministeriale. Quindi, tolte dall'articolo 19 le parole « ad eccezione delle disposizioni relative al privilegio tributario di cui all'articolo 16 », risulta che anche questi titoli equiparati sono compresi nel privilegio.

La IV Commissione della Camera si è espressa favorevolmente agli emendamenti. Essa però suggerisce una ulteriore modifica, che può essere introdotta in sede di coordinamento: nell'ultima parte dell'articolo 19, là dove si dice « di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 », la Commissione IV rileva che sarebbe bene aggiungere: « convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 ». L'aggiunta non è indispensabile, ma forse è opportuna. Questa aggiunta si può fare in sede di coordinamento e non implica quindi che il disegno di legge sia rimandato per l'esame al Senato.

Prego perciò la Commissione di accettare le modifiche del Senato e di accettare l'aggiunta di questa migliore indicazione del provvedimento legislativo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io mi associo alle conclusioni del relatore e invito la Commissione ad approvare il disegno di legge con le modifiche proposte dal Senato e con l'aggiunta suggerita dalla IV Commissione.

PRESIDENTE. Esaminiamo gli articoli modificati dal Senato.

Do lettura dell'articolo 11 nel testo modificato dal Senato:

« Quando si tratti di libretto, la cui somma iscritta a credito rientri nella competenza del pretore, questi, col decreto che ne dichiara l'inefficacia, autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso il termine di novanta giorni dalla data dell'affissione del decreto stesso o di un estratto nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, purché sempre nel frattempo non venga fatta opposizione, esclusa ogni altra formalità di pubblicazione ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Vi è poi l'ultimo capoverso dell'articolo 16, così modificato:

« Tutti gli atti occorrenti per conseguire il duplicato dei buoni fruttiferi, di libretti di risparmio o di deposito, nominativi ed al portatore, sono esenti da ogni tassa di bollo, ove i titoli non eccedano le lire 50.000 ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 19 nel nuovo testo approvato dal Senato:

« Le procedure contemplate nella presente legge, debbono essere osservate anche in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di polizze, certificati o altri documenti, comunque denominati, nominativi o al portatore, rappresentativi di titoli o valori in genere depositati presso le aziende di credito e gli enti e società di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (convertito nella legge 7 marzo 1936, n. 141), e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari » (1653-B):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	1

(*La Commissione approva*).

« Abrogazione del regio decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1736, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2483, relativo alla disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1951

stranieri nei confronti dei sudditi italiani » (1928):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Concessione di una anticipazione straordinaria di lire 80.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili » (1961):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amadei, Arata, Artale, Baresi, Belloni, Bernardi, Bruno, Bucciarelli Ducci, Caccuri, Camposarcuno, Capalozza, Carcaterra, Caserta, Concetti, Corsanego, Facchin, Fietta, Fumagalli, Guerrieri Emanuele, Gullo, Leciso, Liguori, Marzi, Maxia, Murdaca, Musini, Perrone Capano, Rocchetti, Trulli e Vigo.

**La seduta termina alle 10,15.**